

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 1281/AV5 DEL 25/11/2013**

**Oggetto: Gestione Liquidatoria ex USL 22-Liquidazione e pagamento del saldo all'Avv. Giuseppe Fornaro per prestazioni professionali di domiciliazione nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato –Sezione V, sentenze nn. 1259-1313/2009.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

-----

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**- DETERMINA -**

1. di liquidare la somma complessiva di € 5.993,66, di corrispondere a saldo all'Avv. Giuseppe Fornaro, con Studio in Roma alla Piazza Trinità dei Monti n. 16, la somma di € 5.048,88 e di versare la relativa ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 944,78;
2. di dare atto che con nota prot. n. 5378/12.03.2013 ASUR/DG/P, avente ad oggetto "*Gestioni Liquidatorie ex UU.SS.LL. Regione Marche*", il Direttore Generale dell'ASUR, in merito al pagamento delle parcelle professionali per contenziosi ricadenti in detta gestione, ha dato indicazione affinché i Responsabili dei Servizi Legali e dei Servizi Bilancio delle Aree Vaste provvedessero ad "*operare i pagamenti mediante anticipazioni delle somme dovute per sorte e spese legali anche qualora si tratti di partite debitorie afferenti le Gestioni Liquidatorie*" "*fermo il reintegro da parte di codesta Regione degli importi anticipati*";
3. di contabilizzare il costo derivante dalla presente determina, pari ad € 5.993,66, quale riaccertamento passivo al cap. 167 del Bilancio 2013 Gestione Stralcio;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto gli importi anticipati dall'Ente saranno reintegrati dalla Regione Marche;
5. di trasmettere il presente atto alla Regione Marche – Servizio Sanità-Gestione Liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali;
6. di trasmettere il presente atto all'U.O.C. Economico Finanziario anche al fine del suddetto reintegro;

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/'91 e dell'art. 28 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i.;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 e s.m.i., onde evitare l'aggravio di maggiori oneri;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i.

**IL DIRETTORE DI AREA VASTA**  
*(Dott. Giovanni Stroppa)*

La presente determina consta di n. 08 pagine, senza allegati.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(U.O.C. Servizio Legale)**

**Normativa di riferimento:**

- L. R. Marche n. 13/2003 e s.m.i.
- Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1073 del 30/07/08;
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 785 del 31.12.2005;
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 254 del 27.04.2006;
- Lettera del Direttore Generale ASUR prot. n. 5378|12/03/2013|ASUR|DG|P: "*Gestioni Liquidatorie ex UU.SS.LL. Regione Marche*".

**Motivazione:**

- con deliberazione del Commissario Liquidatore della ex U.S.L. n. 22 n. 2 del 02/02/2003 si decideva di proporre Appello innanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze da 133 a 176 e da 225 a 235 del TAR Marche del 22/02/2002 in materia di *plus* orario emesse in altrettanti giudizi promossi dal dott. G.T.+54 (si riportano le sole iniziali dei ricorrenti nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/'03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali), incaricando a tal fine gli Avvocati Salvatore Mauro e Giorgio G. Grisolia del Foro di Ascoli Piceno;
- gli Avvocati incaricati della difesa dell'Ente a loro volta si sono dovuti avvalere per i giudizi avanti il Consiglio di Stato dell'Avv. Giuseppe Fornaro del Foro di Roma per svolgere le attività professionali connesse alla necessaria domiciliazione.
- il Consiglio di Stato – Sezione V pubblicava in data 05/03/2009 le sentenze dal n. 1259 alla n. 1313 rese sui ricorsi dal n. 3631 al n. 3685/2003 promossi dalla Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n. 22 avverso le citate sentenze TAR Marche accogliendo la tesi subordinata della difesa dell'Ente e respingendo le rivendicazioni dei 55 ricorrenti per il periodo 01/01/1986-30/06/1988.
- con determina del Direttore Generale ASUR anche in qualità di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria dell'ex U.S.L. n. 22 di San Benedetto del Tronto n. 1078 del 02/12/2010 si procedeva al pagamento del saldo in favore degli Avvocati Salvatore Mauro e Giorgio Grisolia per le prestazioni professionali svolte nelle citate vertenze; nel calcolo delle competenze dovute ai Difensori l'Ente si è doverosamente attenuto ai principi di cui all'art. 5, comma 4, della Tariffa Professionale, secondo quanto deciso dalla Commissione apposita.
- rimane al momento ancora sospesa la liquidazione dei compensi dovuti al Legale domiciliatario del Foro di Roma, Avvocato Giuseppe Fornaro; al fine di evitare le azioni coattive minacciate dal Medesimo appare opportuno e doveroso, anche al fine di evitare maggiori oneri, procedere alla loro liquidazione secondo quanto appresso indicato e specificato e comunque nell'osservanza dei principi di cui all'art. 5, co. 4, della Tariffa Professionale.
- Con nota del 23=31/05/2011 (prot. n. 13507 ASUR-ZT12) l'Avv. Giuseppe Fornaro inviava preavviso di parcella per complessivi € 11.693,92, al lordo delle ritenute di legge; nella citata proposta venivano contabilizzati i diritti di domiciliazione relativi a 55 ricorsi ed altrettanti diritti per la corrispondenza informativa con i Colleghi Avvocati Mauro e Grisolia.
- Con lettera del 27/07/2011 (inviata per conoscenza anche alla competente Regione Marche – P. F. Attività Ispettiva e Gestione Liquidatoria) la proponente U.O.C. Servizio Legale riscontrava la predetta nota dell'Avv. Fornaro nei seguenti termini: "*apprendo con stupore che i Colleghi Avv.ti salvatore Mauro e Giorgio Grisolia, in merito alle vertenze in oggetto, non abbiano reso mai edotto*

*l'Ente del costo della domiciliazione e non abbiano esposto, neppure in sede di formulazione di parcella a saldo, le spese per i citati diritti di domiciliazione in suo favore non soddisfatti, evidentemente, dagli stessi. Le faccio presente che, di norma, in caso d'incarichi conferiti all'esterno, come nella specie, i rapporti con il domiciliatario, peraltro scelto fiduciarmente dai colleghi Avv.ti Mauro e Grisolia, intercorrono con questi ultimi, tant'è che è la prima volta che Lei corrisponde direttamente con la scrivente. Peraltro viene chiesta una somma esorbitante a titolo di domiciliazione in quanto non viene tenuto conto dei principi di cui all'art. 5, co. 4, Tariffa Professionale. Pur rimanendo fermo che, in mancanza di tempestiva esposizione in parcella da parte degli avvocati cassazionisti difensori dell'Ente nelle vertenze in questione dinanzi al Consiglio di Stato, del costo per diritti di domiciliazione, questi ultimi debbono ritenersi assorbiti negli onorari liquidati in loro favore con determina n. 1078/2010 (al pari dei diritti di procuratore che la giurisprudenza ritiene non dovuti in caso di difesa davanti alle magistrature superiori da parte di avvocati iscritti all'albo Speciale dei cassazionisti), la scrivente rimane a disposizione per ogni utile chiarimento”.*

- Rispondeva in pari data l'Avv. Fornaro chiarendo in primo luogo come la domiciliazione gli fosse stata affidata direttamente dall'allora Commissario Liquidatore della ex U.S.L. n. 22 con la sottoscrizione delle 55 procure speciali stese a margine dei corrispondenti ricorsi e predisposte dagli Avvocati Mauro e Grisolia; in merito al *quantum debeatur* l'Avv. Fornaro ribadiva la correttezza dei propri conteggi (importi moltiplicati per il numero di 55 ricorsi distinti a seconda degli scaglioni di valore).
- In data 04/08/2011, prot. 19096, questa U.O.C. Servizio Legale inviava alla competente Regione Marche – P. F. Attività Ispettiva e Gestione Liquidatoria la citata nota dell'Avv. Fornaro invitando la Regione ad adeguatamente valutare la richiesta dell'Avvocato domiciliatario “*che non poteva essere completamente disattesa*”.
- Con lettera del 12=18/10/2011, prot. 23749|ASURZT12|AFFIST|A, l'Avv. Fornaro precisava come nella proposta di parcella si fosse limitato a chiedere i diritti di domiciliazione con le relative voci accessorie, senza chiedere le spettanze per la partecipazione alla discussione collegiale dei 55 ricorsi risultante, questa, dal contenuto delle sentenze; il tutto al fine di facilitare la definizione della questione; nel contempo diffidava l'Ente al pagamento di quanto richiesto pena il ricorso alle vie legali.
- Con successiva mail del 16/11/2011 questa U.O.C. Servizio Legale anticipava alla competente Regione Marche – P. F. Attività Ispettiva e Gestione Liquidatoria il contenuto della predetta nota dell'Avv. Fornaro del 12/10/2011 precisando al riguardo che, fermo restando il rischio di un contenzioso in caso di accertato mancato pagamento in suo favore dei diritti di domiciliazione da parte degli Avvocati Mauro e Grisolia in favore del loro Collega, si riteneva: “*liquidabile il diritto di domiciliazione di € 74,00 x 55 ricorsi (non avendo rinvenuto in giurisprudenza l'esistenza di un limite in ordine al citato diritto) cumulabile con il diritto di corrispondenza informativa da riconoscere in linea di massima una sola volta, potendosi ragionevolmente ritenere unico lo scambio tenuto con gli avvocati difensori*”; la nota concludeva con l'opportunità di attendere un riscontro da parte degli Avvocati Mauro e Grisolia prima di formalizzare un incontro della Commissione per la gestione Liquidatoria.
- L'U.O.C. Servizio Legale con nota del 17/11/2011, prot. 25982|ASURZT12|LEGAL|P, inviata per conoscenza agli Avvocati Mauro e Grisolia ed alla P. F. Attività Ispettiva e Gestione Liquidatoria, *in primis* ribadiva all'Avv. Giuseppe Fornaro che i costi di domiciliazione avrebbero dovuto essere sostenuti dai predetti Difensori incaricati dall'Ente; tuttavia, preso atto della mancanza del pagamento

ad oltre due anni dalla conclusione delle vertenze, si sarebbe provveduto a prendere in considerazione la proposta di notula per liquidare quanto ritenuto dovuto al fine di evitare un increscioso contenzioso. Con la richiamata nota veniva tuttavia ribadito che: *“si considera dovuto una sola volta il diritto procuratorio per “Corrispondenza informativa”, non essendo plausibile, nella pratica, pensare a 55 lettere, anziché ad uno scambio di corrispondenza unico con gli Avvocati Mauro e Grisolia, tenuto conto dell’identità delle questioni trattate e degli scritti difensivi nonché del medesimo percorso giudiziale, con riferimento alla data dell’udienza di discussione e del deposito delle sentenze”*. La nota terminava con la richiesta di documentazione dell’intercorsa corrispondenza e di un cenno di riscontro da parte degli Avvocati Mauro e Grisolia in merito al mancato pagamento della domiciliatura ed alla circostanza degli onorari per la discussione corrisposti direttamente ai prefati Difensori, anziché al delegato per l’incombenza (dai Medesimi) Avv. Fornaro.

- Sul punto della “corrispondenza unica” giova precisare che, anche senza tener conto dei principi contenuti nell’art. 5, co. 4, della Tariffa Professionale, nella corrispondenza con l’Ente anche gli avvocati Mauro e Grisolia hanno sempre, nel corso degli anni, inviato lettere cumulative per ciascun gruppo di vertenze e non singole missive per quanti fossero le controparti ricorrenti.
- Gli Avvocati Mauro e Grisolia con lettera del 22/11/2011, prot. ASURZT12 n. 26527, inviata anche alla Regione Marche P. F. Attività Ispettiva e Gestione Liquidatoria, riscontravano la nota del 17/11/2011 chiarendo di non aver liquidato il Collega perché tale incombenza sarebbe spettata al Cliente che avrebbe dovuto liquidare direttamente il domiciliatario che ha svolto attività esclusiva. I prefati Avvocati, inoltre, preannunciavano l’avvio del contenzioso sul punto della liquidazione effettuata con la determina DG/ASUR n. 1078/2010 in quanto, a loro dire, non si sarebbe trattato di un saldo, come invece più volte sostenuto da questo Ente che si è attenuto al richiamato art. 5, comma 4, della Tariffa Professionale.
- Sempre in data 22/11/2011 (prot. ASURZT12 n. 26553) rispondeva l’Avv. Fornaro invitando l’Ente a provvedere in via bonaria al pagamento di quanto richiesto, al fine di evitare maggiori responsabilità ed onerose conseguenze. Ribadiva, inoltre, di essere stato incaricato direttamente dal Legale rappresentante pro-tempore dell’Ente.
- A seguito di questa nota del 22/11/11 dell’Avv. Fornaro, l’U.O.C. Servizio Legale inviava in pari data alla Regione Marche P. F. Attività Ispettiva e Gestione Liquidatoria la richiesta di esame della questione da parte dell’apposita Commissione Regionale, trattandosi di costo gravante su apposito capitolo della Regione Marche. Il giorno seguente la citata P. F. regionale comunicava con e-mail, tra l’altro, che si stava predisponendo l’O.d.G. della prossima riunione della Commissione.
- In data 06=12/12/2012, prot. ASUR AV5 n. 59413, l’Avv. Fornaro reiterava la richiesta di pagamento minacciando, in difetto, il ricorso alle vie legali.
- Uguale diffida è stata da ultimo inoltrata con lettera del 30/09/2013, assunta al protocollo n. 45346|03/10/2013|ASURAV5|AAGG|A.
- Nel frattempo, con nota prot. n. 5378|12/03/2013|ASUR|DG|P, avente per oggetto: *“Gestioni Liquidatorie ex UU.SS.LL. Regione Marche”*, inviata direttamente alla Regione Marche, il Direttore Generale, in merito al pagamento delle parcelle professionali per contenziosi ricadenti in detta gestione, ha dato indicazione affinché i Responsabili dei Servizi Legali e dei Servizi Bilancio delle Aree Vaste provvedessero ad *“operare i pagamenti mediante anticipazioni delle somme dovute per sorte e spese legali anche qualora si tratti di partite debitorie afferenti le Gestioni Liquidatorie”*, *“al fine di non incorrere negli aggravii derivanti da procedure esecutive e fermo il reintegro da parte di codesta Regione degli importi anticipati”*.



- Pertanto, ferme restando e ribadite tutte le osservazioni sopra esposte ed in particolare confermando la correttezza dell'operato dell'Ente nell'attenersi ai principi dell'art. 5, comma 4, della Legge Professionale, al fine di evitare un inutile contenzioso, appare necessario procedere alla liquidazione delle spettanze che si ritengono dovute in favore dell'Avv. Giuseppe Fornaro, domiciliatario del Foro di Roma.

Ritenuto, pertanto, che l'importo a saldo da liquidare in favore dell'Avv. Giuseppe Fornaro sia quello di cui alla proposta di notula del 23/05/2011 per quanto riguarda i diritti di domiciliazione, vale a dire € 74,00 x 55 ricorsi (€ 4.070,00), mentre i diritti di corrispondenza vanno considerati, per le ragioni sopra esposte, come corrispondenza unica e di conseguenza vanno determinati in € 129,00; il tutto ammonta quindi a complessivi € 4.199,00.

A tale importo va aggiunto il 12,50% a titolo di "Rimborso spese generali" ex art. 14 della Tariffa Professionale in materia civile, amministrativa e tributaria pari ad € 524,88 (complessivi € 4.723,88) oltre il C.A.P. al 4% per € 188,96 (su € 4.723,88) e l'I.V.A. al 22% sui diritti, spese generali e C.P.A. per € 1.080,82 (su € 4.912,84) e così in tutto € **5.993,66**

Conseguentemente, l'importo netto a saldo da corrispondere all'Avv. Fornaro è pari ad € 5.048,88 e la relativa ritenuta d'acconto del 20% (su € 4.723,88) è pari ad € 944,78

Ribadito che, anche al fine di evitare un contenzioso, è necessario provvedere al pagamento di quanto sopra precisato in favore dell'Avv. Giuseppe Fornaro attraverso una anticipazione della predetta somma da parte dell'Area Vasta n. 5, e che la situazione presenta carattere di particolare urgenza essendo la richiesta di pagamento risalente al 23/05/2011;

Preso atto, inoltre, che tutt'oggi la Regione Marche non si è ancora pronunciata sul punto della richiesta di esame della questione da parte dell'apposita Commissione Regionale, trattandosi di costo gravante su apposito capitolo della Regione Marche, e non è opportuno attendere oltre;

Per i motivi indicati in premessa e richiamata la citata nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 5378/12/03/2013|ASUR|DG|P, avente per oggetto: "*Gestioni Liquidatorie ex UU.SS.LL. Regione Marche*";

### SI PROPONE

1. di liquidare la somma complessiva di € 5.993,66, di corrispondere a saldo all'Avv. Giuseppe Fornaro, con Studio in Roma alla Piazza Trinità dei Monti n. 16, la somma di € 5.048,88 e di versare la relativa ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 944,78;
2. di dare atto che con nota prot. n. 5378/12.03.2013 ASUR/DG/P, avente ad oggetto "*Gestioni Liquidatorie ex UU.SS.LL. Regione Marche*", il Direttore Generale dell'ASUR, in merito al pagamento delle parcelle professionali per contenziosi ricadenti in detta gestione, ha dato indicazione affinché i Responsabili dei Servizi Legali e dei Servizi Bilancio delle Aree Vaste provvedessero ad "*operare i pagamenti mediante anticipazioni delle somme dovute per sorte e spese legali anche qualora si tratti di partite debitorie afferenti le Gestioni Liquidatorie*" "*fermo il reintegro da parte di codesta Regione degli importi anticipati*";

3. di contabilizzare il costo derivante dalla presente determina, pari ad € 5.993,66 quale riaccertamento passivo al cap. 167 del Bilancio 2013 Gestione Stralcio;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto gli importi anticipati dall'Ente saranno reintegrati dalla Regione Marche;
5. di trasmettere il presente atto alla Regione Marche – Servizio Sanità-Gestione Liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali;
6. di trasmettere il presente atto all'U.O.C. Economico Finanziario anche al fine del suddetto reintegro;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/'91 e dell'art. 28 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i.;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 e s.m.i., onde evitare l'aggravio di maggiori oneri;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i.

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
(Dott. Filippo M. Bruti Liberati)

**Il Responsabile del Procedimento**  
Il Direttore U.O.C. Servizio Legale  
(Avv. Patrizia Viozzi)

**Attestazione del Direttore U.O.C. Servizio Legale**

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento.

**DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZIO LEGALE**  
(Avv. Patrizia Viozzi)

**Attestazione del Dirigente U.O.C. Economico Finanziario Area Vasta n. 5**

La sottoscritta dichiara di aver preso visione della dichiarazione formulata dal Responsabile del Procedimento in merito all'assenza di costi a carico dell'Area Vasta n. 5 in quanto gli importi anticipati dell'Ente saranno reintegrati dalla Regione Marche.

**PER IL DIRIGENTE U.O. C.  
ECONOMICO - FINANZIARIA F.F.**

*Il funzionario delegato  
(Bruna Pelliccioni)*

**- ALLEGATI -**

**Nessun allegato**

ALBO PRETORIO